

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 69 del 30/12/2020



COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2020

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	pag.	3
Articolo 2	DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	3
Articolo 3	PRESUPPOSTO DEL CANONE, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	pag.	4
Articolo 4	TIPI DI OCCUPAZIONE	pag.	4
Articolo 5	OCCUPAZIONI ABUSIVE	pag.	5
Articolo 6	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	pag.	5
Articolo 7	TARIFFE ANNUALI, TARIFFE GIORNALIERE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	pag.	5
Articolo 8	DETERMINAZIONE DEL CANONE	pag.	6
Articolo 9	MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	pag.	6
Articolo 10	IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI E RIMBORSI	pag.	7
Articolo 11	INTERESSI	pag.	7
Articolo 12	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RISCOSSIONE COATTIVA	pag.	8
Articolo 13	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	pag.	8
Articolo 14	SANZIONI E INDENNITÀ	pag.	8
Articolo 15	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ' DI VENDITA	pag.	9
Articolo 16	DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	pag.	9
Articolo 17	COMMISURAZIONE DEL CANONE IN OCCASIONE DI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA	pag.	9
Articolo 18	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.	9
Articolo 19	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag.	10

Allegati:

Allegato A	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO	pag.	11
Allegato B	TARIFFE DI BASE PER AREE DESTINATE A MERCATI	pag.	12
Allegato C	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	pag.	13
Allegato D	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI	pag.	14

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo, come previsto dall'art. 1, comma 837, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone di cui al presente Regolamento sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. In quest'ultimo caso, il canone contribuisce ad assicurare la copertura dei costi relativi al servizio integrato dei rifiuti, nella misura percentuale fissata annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione del bilancio di previsione, a seguito della determinazione annuale delle tariffe del canone da parte della Giunta Comunale. Per il primo anno di vigenza del canone la misura della percentuale di copertura dei costi relativi al servizio integrato dei rifiuti è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione del Regolamento e delle tariffe del canone.
3. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio.
4. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con l'esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
6. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle presenti disposizioni quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
7. Non sono soggette alle presenti disposizioni lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in occasione di Fiere e le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni in quanto non esercitate su posteggi concessi o assegnati ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo.
8. Non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni realizzate per attività di vendita occasionale svolta nei mercati del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia da parte degli hobbisti, in quanto non costituisce attività di commercio.

Articolo 2

DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare, in qualsiasi modo, le aree e gli spazi destinati a mercati, nonché gli spazi ad essi soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per la destinazione di cui al comma precedente, sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
3. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
4. Il Comune, con atto di organizzazione interna, determina le attribuzioni tra gli Uffici comunali competenti ad applicare le disposizioni previste dal presente Regolamento. Con delibera di Giunta comunale viene nominato il funzionario responsabile della gestione dell'entrata; nel caso di affidamento, le attribuzioni del funzionario responsabile dell'entrata spettano al Concessionario

Articolo 3

PRESUPPOSTO DEL CANONE, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune di Moncalvo, in conseguenza dell'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati, dal titolare dell'atto autorizzativo, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio, indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e di cessione in affitto dell'azienda. In quest'ultimo caso il gerente è obbligato in solido.
3. Per i posteggi individuati nell'area mercatale del Comune di Moncalvo, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte, con le seguenti precisazioni:
 - a) le eventuali aperture straordinarie festive domenicali dei mercati, sono escluse dal canone e, pertanto, l'occupazione è soggetta al pagamento della tariffa giornaliera prevista;
 - b) le aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali dei mercati, sono incluse nel canone.
4. Per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati o mercati periodici tematici, il canone è dovuto dai singoli titolari del posteggio ovvero, se ricorre il caso, dal soggetto organizzatore o attuatore.
5. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.

Articolo 4

TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, possono essere:
 - a) su posteggi individuati nell'area mercatale comunale, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi individuati nell'area mercatale comunale, per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio;
 - c) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.i. e dei mercati o mercati periodici tematici.

Articolo 5
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento il relativo canone e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.

Articolo 6
PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinate all'esercizio dell'attività di commercio sono rilasciate o rinnovate dall'Ufficio Commercio, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia nonché dalle disposizioni regolamentari o da altri provvedimenti adottati dal Comune.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, per canoni e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 7
TARIFFE ANNUALI, TARIFFE GIORNALIERE
E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Moncalvo appartiene alla classe di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pertanto le tariffe di base risultano essere:
 - a) € 30,00 per la tariffa di base annua, stabilita dal comma 841, art. 1, Legge n. 160/2019;
 - b) € 0,60 per la tariffa di base giornaliera, stabilita dal comma 842, art. 1, Legge n. 160/2019;
2. Sulla base di quanto disposto dal comma 843, art. 1, Legge n. 160/2019, la tariffa di base giornaliera di cui al comma 842, art. 1, Legge n. 160/2019, è aumentata nella misura del 25 (venticinque) per cento.
3. Per le occupazioni giornaliere si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
4. La determinazione della tariffa del canone avviene applicando alla tariffa di base il coefficiente attribuito alla zona territoriale al quale si aggiunge un coefficiente determinato sulla base del valore economico del posteggio assegnato in considerazione del vantaggio ricavabile dall'occupazione da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'incidenza, riferita alla tipologia di merce posta in vendita, sul costo del servizio integrato dei rifiuti;
5. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale, da approvare entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, sono definite le riduzioni o maggiorazioni, sono determinati i coefficienti territoriali e di valutazione economica e le tariffe del canone;
6. Per il primo anno di vigenza del canone i coefficienti territoriali e di valutazione economica, le riduzioni o maggiorazioni, e le tariffe del Canone sono stabiliti in sede regolamentare ed indicati negli allegati B, C e D al presente Regolamento.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe del canone comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone dovuto al Comune di Moncalvo è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Sulla base di quanto disposto dal comma 843, art. 1, Legge n. 160/2019 per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente a cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 (trenta) per cento sul canone complessivamente determinato.
3. Per tutte le occupazioni di carattere giornaliero nei mercati ricorrenti a cadenza settimanale, si conteggiano, in via convenzionale e ordinaria e salvo diversa disposizione e verifica, numero 6 (sei) ore per ciascun giorno di mercato.
4. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
5. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che, al termine dell'attività di vendita, vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.
6. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
7. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, in caso di mancata occupazione del posteggio con conseguente messa in disponibilità dello stesso ai fini dell'eventuale assegnazione giornaliera, è applicata, per la giornata di mancata occupazione, l'esenzione della corrispondente quota di canone dovuta dal concessionario determinato ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 9

MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le concessioni che prevedono un'occupazione annuale, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Qualora l'importo del canone superi euro 500,00, sarà facoltà del Responsabile dell'Entrata concederne la rateazione, stabilendo i termini per il versamento delle rate.
3. Per le concessioni che prevedono un'occupazione temporanea, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
4. Per le concessioni pluriennali relative ai posteggi del mercato che si svolge con carattere ricorrente a cadenza settimanale, il pagamento del canone deve essere effettuato settimanalmente, il giorno corrispondente allo svolgimento del mercato. Entro il 31 dicembre di ogni anno si procederà a conguagliare l'importo complessivamente dovuto per l'intero anno, ai sensi del comma 2, art. 3 del presente Regolamento, tenendo conto delle assenze giustificate e dell'assegnazione giornaliera del posto in caso di mancata occupazione come previsto al comma 7, art. 8 del presente Regolamento.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano anche agli "spuntisti" del mercato settimanale.
6. Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i. e per i mercati periodici tematici, il pagamento del canone deve essere

effettuato dai singoli occupanti il giorno corrispondente allo svolgimento del mercato o mercatino, oppure, in presenza di organizzatore, entro i 5 (cinque) antecedenti lo svolgimento del mercato o mercatino.

7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli articoli successivi, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 10 **IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI E RIMBORSI**

1. Sono dovuti i versamenti di importo pari o superiore a euro 1 (uno).
2. In considerazione delle attività di verifica e istruttorie, non si procede all'emissione di avvisi di accertamento in caso di importi inferiori ad euro dodici. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone.
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo, comprensivo delle eventuali sanzioni e interessi gravanti sul canone, sia inferiore ad euro quindici.
4. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
5. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro dodici.
6. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
7. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
8. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 11 **INTERESSI**

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 12
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune, o il Concessionario, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive.
2. L'accertamento delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuato con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 57 e art. 58 del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 13
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono anche i responsabili degli altri uffici competenti, oppure il Concessionario in caso di affidamento della gestione.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al competente ufficio, o al Concessionario, per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 14
SANZIONI E INDENNITÀ

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge n. 160/2019, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità come sopra determinata, né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 285/1992.
3. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
5. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto

dall'art. 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito si richiama con provvedimento di dissequestro. Scaduto il termine è disposta la confisca amministrativa.

6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
7. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 15 **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA**

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il responsabile dell'ufficio competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni.

Articolo 16 **DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 17 **COMMISURAZIONE DEL CANONE IN OCCASIONE DI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA**

1. In caso di svolgimento di lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del canone per i posteggi individuati nella zona di svolgimento dai lavori, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

Articolo 18 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per il primo anno di vigenza del canone, il termine per il versamento, indicato all'art. 9 del presente Regolamento al 31 marzo, è differito al 31 maggio.
6. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO

1. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati il territorio del Comune è classificato in due zone.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su un'area ricompresa in entrambe le zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona più elevata.

IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE DEGLI SPAZI E DELLE AREE	CLASSIFICAZIONE ZONA
TUTTE QUELLE RICOMPRESSE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 (Delibera Giunta Municipale n. 161 del 27/10/1993).	I
TUTTE LE RESTANTI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON RICOMPRESSE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992, E CIOE' TUTTE QUELLE ESTERNE AL CENTRO ABITATO DI MONCALVO CAPOLUOGO.	II

ALLEGATO B)

TARIFFE DI BASE PER AREE DESTINATE A MERCATI

1) TARIFFA DI BASE ANNUALE PER AREE DESTINATE A MERCATI

(definita dal comma 841, art. 1, Legge n. 160/2019)

Tipologia	Tariffa di base annua
Occupazioni in aree destinate a mercati che si protraggono per l'intero anno solare	30,00

2) TARIFFA DI BASE GIORNALIERA PER AREE DESTINATE A MERCATI

(definita dal comma 842, art. 1, Legge n. 160/2019)

Tipologia	Tariffa di base giornaliera	Maggiorazione prevista dal c. 2, art. 7 del Regolamento (1)	Tariffa di base giornaliera da applicare
Occupazioni con posteggi temporanei (mercati ricorrenti, settimanali, mercati tematici, occupazioni giornaliere ecc.)	0,60	+25%	0,75

(1) Maggiorazione stabilita al comma 2, art. 7 del presente Regolamento che recita: "Sulla base di quanto disposto dal comma 843, art. 1, Legge n. 160/2019, la tariffa di base giornaliera di cui al comma 842, art. 1, Legge n. 160/2019, è aumentata nella misura del 25 (venticinque) per cento".

ALLEGATO C)

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Per le due zone di classificazione del territorio comunale vengono determinati i seguenti coefficienti moltiplicatori:
 - a) prima zona: coefficiente pari a 1,00;
 - b) seconda zona: coefficiente pari a 0,85 (corrispondente ad una riduzione del 15% del coefficiente applicato alla prima categoria).
2. Come indicato al comma 4, art. 7 del presente Regolamento, i criteri per la determinazione della tariffa del canone sono stati definiti applicando alla tariffa di base il coefficiente territoriale al quale si aggiunge un coefficiente determinato sulla base del valore economico del posteggio assegnato in considerazione del vantaggio ricavabile dall'occupazione da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'incidenza, riferita alla tipologia di merce posta in vendita, sul costo del servizio integrato dei rifiuti.

	Tipologia	Coefficiente territoriale prima zona	Coefficiente territoriale seconda zona	Coefficiente di valutazione economica
Occupazioni annuali:				
1)	Occupazioni annuali in aree destinate a mercati	1,00	0,85	1,00

	Tipologia	Coefficiente moltiplicatore prima zona territoriale	Coefficiente moltiplicatore seconda zona territoriale	Coefficiente di valutazione economica
Occupazioni giornaliere:				
1)	Occupazioni con posteggi in mercati con carattere ricorrente a cadenza settimanale (distinti per merce):			
	- produttori agricoli	1,00	0,85	1,00
	- beni durevoli	1,00	0,85	1,00
	- generi alimentari e produttori	1,00	0,85	1,20
	- ortofrutta e ittici	1,00	0,85	1,60
2)	Occupazioni in mercati destinati alla vendita di prodotti degli imprenditori agricoli	1,00	0,85	1,00
3)	Occupazioni temporanee in mercati tematici	1,00	0,85	1,00
4)	Altre occupazioni giornaliere	1,00	0,85	1,00

ALLEGATO D)

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI**

**A) TARIFFE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI ANNUALI
– PRIMA ZONA TERRITORIALE**

	Tipologia	Tariffa di base annua di riferimento	Coefficiente territoriale	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa annua del canone prima zona territoriale
1)	Occupazioni annuali in aree destinate a mercati	30,00	1,00	1,00	30,00

**B) TARIFFE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI ANNUALI
– SECONDA ZONA TERRITORIALE**

	Tipologia	Tariffa di base annua di riferimento	Coefficiente territoriale	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa annua del canone seconda zona territoriale
1)	Occupazioni annuali in aree destinate a mercati	30,00	0,85	1,00	25,50

**C) TARIFFE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI GIORNALIERE
– PRIMA ZONA TERRITORIALE**

	Tipologia	Tariffa di base giornaliera di riferimento	Coefficiente territoriale prima zona	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa giornaliera del canone prima zona territoriale
1)	Occupazioni con posteggi in mercati con carattere ricorrente a cadenza settimanale (distinti per merce):				
	- produttori agricoli	0,75	1,00	1,00	0,75
	- beni durevoli	0,75	1,00	1,00	0,75
	- generi alimentari e produttori	0,75	1,00	1,20	0,90
	- ortofrutta e ittici	0,75	1,00	1,60	1,20
2)	Occupazioni in mercati destinati alla vendita di prodotti degli imprenditori agricoli	0,75	1,00	1,00	0,75
3)	Occupazioni temporanee in mercati tematici	0,75	1,00	1,00	0,75
4)	Altre occupazioni giornaliera	0,75	1,00	1,00	0,75

**D) TARIFFE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI GIORNALIERE
– SECONDA ZONA TERRITORIALE**

	Tipologia	Tariffa di base giornaliera di riferimento	Coefficiente territoriale seconda zona	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa giornaliera del canone seconda zona territoriale
1)	Occupazioni con posteggi in mercati con carattere ricorrente a cadenza settimanale (distinti per merce):				
	- produttori agricoli	0,75	0,85	1,00	0,64
	- beni durevoli	0,75	0,85	1,00	0,64
	- generi alimentari e produttori	0,75	0,85	1,20	0,77
	- ortofrutta e ittici	0,75	0,85	1,60	1,02
2)	Occupazioni in mercati destinati alla vendita di prodotti degli imprenditori agricoli	0,75	0,85	1,00	0,64
3)	Occupazioni temporanee in mercati tematici	0,75	0,85	1,00	0,64
4)	Altre occupazioni giornaliera	0,75	0,85	1,00	0,64